Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 24 FEBBRAIO 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Nuovo catasto edilizio urbano - Errata-corrige: dei dati di tariffa pubblicati per la provincia di Brescia nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 236 del 13 ottobre 1954.

(1421)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 24 FEBBRAIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1975 (dalla serie 1ª/1975 alla serie 36ª/1975), emessi in base alla legge 18 febbraio 1966, n. 63, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 9 marzo 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella seconda estrazione eseguita il 15 febbraio 1968; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(933)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1967, n. **1426.**

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio di alcuni comuni della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei seguenti comuni della provincia di Parma: Langhirano, Sala Baganza, Fornovo di Taro, Medesano, Salsomaggiore, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Trecasali, Torrile, Colorno, Mezzani e Sorbolo;

Visto il voto 19 gennaio 1967, n. 70/1863 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Parma: Langhirano, Sala Baganza, Fornovo di Taro, Medesano, Salsomaggiore, Busseto, Soragna, San Secondo Parmense, Trecasali, Torrile, Colorno, Mezzani e Sorbolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. **1427.**

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con altro decreto del 17 ottobre 1961, n. 1189;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 27 gennaio e 29 marzo 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 11, secondo comma e 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dei seguenti testi:

art. 11, secondo comma: Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2 miliardi, assegnata dall'istituto;

art. 13: Gli utili esposti in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, saranno ripartiti come segue:

cinque decimi al fondo di riserva ordinario;

fino a cinque decimi a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse;

l'eventuale residuo al fondo di riserva ordinario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **71.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bartolomeo, in Prarostino, con quella di S. Maria Assunta, nel comune di S. Secondo di Pinerolo (Torino).

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pinerolo in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Bartolomeo, in Prarostino, con quella di S. Maria Assunta, in frazione Miradolo del comune di S. Secondo di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 72.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, nel comune di Sassari.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 24 aprile 1967, integrato con altri due rispettivamente del 28 aprile e 2 maggio e con dichiarazione dell'11 agosto 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in contrada Li Punti del comune di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 73.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Sant'Antioco (Cagliari).

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni entrambe del 22 luglio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Sant'Antioco (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. 74.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, nel comune di Vico nel Lazio (Frosinone).

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alatri in data 1° maggio 1967, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in contrada Pitocco del comune di Vico nel Lazio (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1967.

Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interministeriale per la programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 7 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di una commissione consultiva interministeriale per l'esame dei problemi attinenti alle varie amministrazioni in materia di programmazione economica;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1967 col quale è stato provveduto alla costituzione della commissione predetta;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 1967, con la quale si chiede che in rappresentanza di detto Ministero in seno alla commissone in parola sia chiamato a far parte in qualità di membro supplente anche il dottor Giuseppe Befani;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di detta richiesta;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Befani è nominato membro supplente della commissione di cui all'art. 8 della legge 7 febbraio 1967, n. 48, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato in aggiunta agli altri membri nominati col decreto 10 luglio 1967 in rappresentanza dello stesso Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1968
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 266

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 9 ottobre 1967, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 1/68 del 5 gennaio 1968 con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che l'avv. Michele Morella è stato rieletto sindaco del comune di Barletta;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Rosario Odierna, già commissario prefettizio del comune di Barletta, con l'avv. Michele Morella;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Michele Morella è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Barletta, del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del dott. Rosario Odierna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro urbano del comune di Roncade.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro urbano del comune di Roncade;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Roncade;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per l'inserimento e la spontanea e armonica fusione degli edifici con il terreno e il paesaggio circostante e per la sua evidente caratterizzazione funzionale di centro commerciale e di mercato, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; inoltre, esso costituisce la naturale ambientazione della villa Giustinian, senza la quale questo monumento perderebbe gran parte della sua attrattiva;

Decreta:

La zona del centro urbano, sita nel territorio del comune di Roncade (Treviso) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

A nord - Il corso della canaletta ai margini del mapp. 1 sezione *B*, foglio 9°, fino al confine nord del mapp. 224 - Il prolungamento di detto confine, fino alla mezzaria delle via Roma - La mezzaria della via Roma fino all'incrocio con quella di via S. Rocco e la mezzaria di via S. Rocco, per un tratto di m. 60 oltre il suddetto incrocio.

A est - Il margine est della fascia di metri 50, dalla linea di facciata delle case prospicienti via Roma, dalla mezzaria della via S. Rocco fino all'angolo nord-est del mapp. 298/*a* sezione *B*, foglio II, allegato *A* - La linea a 50 metri dal ciglio della strada provinciale 63 congiungente il suddetto angolo del mapp. 298/*a* col mappale n. 207, sezione *B*, foglio 9° - Il confine est del mappale 207, rettificato nel suo ultimo tratto, fino alla mezzaria della strada provinciale n. 63 - La mezzaria della strada 63 fino al punto di congiunzione con la retta corrente a metri 50 dal centro del fossato sul retro della villa Giustinian - La suddetta retta fino alla sua congiunzione con l'asse di via Pantiera.

A sud - La mezzaria della via Pantiera, dal punto di incrocio con la retta congiungente la provinciale n. 63 fino all'altezza del confine est del mappale 218, sezione *C*, foglio III - Il confine est del mappale 218 e 195 *a* e *b*, sezione *C*, foglio III e quello sud del mappale 195/*b* e 288 stesso foglio e sezione - La mezzaria di via Garibaldi, nel tratto tra il prolungamento del confine sud del citato mappale 288 e del mapp. 147/*b*, sezione *B*, foglio III - Il confine sud ed ovest del predetto mappale 147/*b*, quello ovest del mappale 147/*a* ed il fiume Musestre fino all'estremo limite sud dell'area del nuovo macello comunale.

A ovest - Il fiume Musestre, nel tratto tra la foce della canaletta a nord del mapp. n. 1, sezione *B*, foglio 9° fino alla strada provinciale n. 63 - La suddetta strada n. 63 (mezzaria) fino all'incrocio con l'asse di via Pistor - La mezzaria della via Pistor fino al macello comunale ed il fosso lungo i confini nord ed ovest del mapp. 59/*a* e *g*, sezione *B*, foglio VIII fino al Musestre.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Roncade provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso

Verbale n. 57

della seduta del giorno 24 gennaio 1967 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo per le zone del centro urbano di RONCADE;

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Treviso:

A sensi dell'art. 1 comma secondo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulla sottoindicata zona del capoluogo del comune di Roncade, entro il perimetro così delimitato e segnato in giallo nella allegata planimetria:

a nord - Il corso della canaletta ai margini del mapp. 1 Sezione *B*, foglio 9°, fino al confine nord del mapp. 224. Il prolungamento di detto confine, fino alla mezzaria della via Roma. La mezzaria della via Roma fino all'incrocio con quella di via S. Rocco e la mezzaria di via S. Rocco, per un tratto di m. 60 oltre il suddetto incrocio;

a est - Il margine est della fascia di metri 50, dalla linea di facciata delle case prospicienti via Roma, dalla mezzaria della via S. Rocco fino all'angolo nord-est del mapp. 298/a Sezione *B* foglio 2° allegato *A*. La linea a 50 metri dal ciglio della strada provinciale 63 congiungente il suddetto angolo del mapp. 298/*a* col mappale n. 207 Sezione *B* foglio 9°. Il confine est del mappale 207, rettificato nel suo ultimo tratto, fino alla mezzeria della strada provinciale n. 63. La mezzaria della strada 63 fino al punto di congiunzione con la retta corrente a metri 50 dal centro del fossato sul retro della villa Giustinian. La suddetta retta fino alla sua congiunzione con l'asse di via Pantiera.

a sud - La mezzaria della via Pantiera, dal punto di incrocio con la retta congiungente la provinciale n. 63 fino all'altezza del confine est del mappale 218 Sezione *C* foglio 3°; il confine est del mappale 218 e 195-*a* e *b*, Sezione *C*, foglio 3° e quello sud del mappale 195/*b* e 288 stesso foglio e sezione. La mezzaria di via Garibaldi, nel tratto tra il prolungamento del confine sud del citato mappale 288 e del mapp. 147/*b* Sezione *B*, foglio 3°. Il confine sud ed ovest del predetto mapp. 147/*b*, quello ovest del mapp. 147/*a* ed il fiume Musestre fino all'estremo limite sud dell'area del nuovo macello comunale.

a ovest - Il fiume Musestre, nel tratto tra la foce della canaletta a nord del mapp. n. 1 Sezione *B*, foglio 9° fino alla strada provinciale n. 63. La suddetta strada 63 (mezzaria) fino all'incrocio con l'asse di via Pistor. La mezzaria della via Pistor fino al macello comunale ed il fosso lungo i confini nord ed ovest del mapp. 59/*a* e *g* Sezione *B*, foglio 8° fino al Musestre.

La proposta viene approvata da tutti i presenti.

(*Omissis*).

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta ha termine alle ore 11.

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1968.

Nomina dei componenti il collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 4 dicembre 1965, concernente la composizione del collegio dei revisori per il controllo sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra, per il biennio 2 novembre 1965-1° novembre 1967;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il collegio dei revisori di cui trattasi per il biennio 2 novembre 1967-1° novembre 1969;

Decreta:

Il collegio dei revisori di cui alle premesse, per il biennio 2 novembre 1967-1° novembre 1969, è costituito come segue:

Costa Albesi dott. Renato, vice procuratore generale della Corte dei conti, presidente, ed, in sua vece, Missori dott. Aldo, primo referendario della Corte dei conti, supplente;

Mantengoli dott. Giovanni Battista, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, ed, in sua vece, Borgani dott. Augusto, ragioniere principale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro supplente;

Turrio Baldassarri dott. Carlo, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, ed, in sua vece, Tomassetti dott.ssa Carla, direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero del commercio con l'estero, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1968

(1540) *Il Ministro*: TOLLOY

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « BI-MU 6ª Biennale italiana della macchina utensile », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « BI-MU 6ª Biennale italiana della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 6 al 13 ottobre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1968

(1543) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXII Fiera del levante campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Fiera del levante campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 10 al 23 settembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Clou du Ru e del capoluogo sita nel territorio del comune di Valtournanche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Clou du Ru e del capoluogo sita nel territorio del comune di Valtournanche (Aosta);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valtournanche;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dai signori Ottin Emanuele Abele, Bich Adelina in Perron, Pession Carlo, Perron Antonio Alsediano, Pession Zita in Formento, Gorret Veronica, Pession Luigi-Bich Giuseppina, Bich Agostino-Barmasse Bernadetta-Perron Vilma-Barmasse Luigi, Barmasse Michele, Gaspard Giulio, geom. Tamone Alessandro, per. ed. Pession Armando, Tamone Pietro, Bich Ida in Pession, Pession Augusto, Maquignaz Camillo-Tamone Emma, Meynet Pietro, Carrel Luigi, Pession Leonardo, Pellissier Giovanni, Nicco Giulio, Pession Marco, Bich Maria Rosalia in Cianciana, Bich Amato e Renzo, Pellissier Raffaele, Pession Secondina in Carrel, don Lassalaz Tarcisio parroco di Valtournanche, Pession Berta in Maquignaz, Pellissier Raffaele sindaco di Valtournanche;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue bellezze naturali forma un quadro veramente suggestivo, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, in special modo dalla strada statale n. 406;

Decreta:

La zona di Clou du Ru e del capoluogo sita nel territorio del comune di Valtournanche ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con la particella n. 1078 del F. XXXII, con la strada comunale di Crepin, attraversamento strada comunale di Crépin, con il F. XXIX, con il F. XXXI, con il torrente Cheneil, attraversamento strada statale n. 406, con il F. XXXVI, con il F. XXXIII, con il torrente Marmore, fino a ricongiungersi con la particella n. 1078 del F. XXXII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Valtournanche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 febbraio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 23 settembre 1965, alle ore 16, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze natrali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI VALTOURNANCHE - Vincolo zona di Clou du Ru e del capoluogo.

La commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta richiede al Ministero della pubblica istru-

zione di includere la zona del capoluogo di Valtournanche e di Clou du Ru negli elenchi delle località da tutelare di cui all'articolo 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, in considerazione della particolare importanza paesistica della zona e dei naturali belvederi esistenti lungo la strada statale n. 406 dai quali si possono ammirare il panorama sulla valle centrale e sulle aree proposte a vincolo;

Preso atto che la zona, situata nel comune di Valtournanche, sede di azienda autonoma di soggiorno e turismo, ha tutti i presupposti per essere dichiarata di notevole interesse pubblico e verificata l'opportunità che qualunque opera in condizione di alterare l'aspetto esteriore della località sia preventivamente sottoposta all'esame della soprintendenza regionale ai monumenti;

Rilevata la necessità di confermare i vincoli esistenti di cui ai decreti ministeriali 16 agosto 1929 e 30 novembre 1933;

All'unanimità delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

con la particella n. 1078 del F. XXXII, con la strada comunale di Crépin, attraversamento strada comunale di Crépin, con il F. XXIX, con il F. XXXI, con il torrente Cheneil, attraversamento strada statale n. 406, con il F. XXXVI, con il F. XXXIII, con il torrente Marmore, fino a ricongiungersi con la particella n. 1078 del F. XXXII.

(1582)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 gennaio 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di S. Elpidio a Mare.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, è stato sciolto il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Marcello Macchia.

Il predetto commissario, il quale ha anche dovuto predisporre e deliberare il bilancio preventivo per il 1967, ha in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi, specie nel settore delle opere pubbliche, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizio per il normale andamento della civica azienda.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, onde consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure per avviare a sollecita definizione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione e far fronte alle gravi carenze determinate dalla completa stasi della attività amministrativa dell'ente conseguente alla crisi comunale.

In conseguenza si è ritenuto necessaria disporre, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 maggio 1960, n. 270.

Ascoli Piceno, addì 29 gennaio 1968

Il prefetto: DE MARCHI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1967, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Elpidio a Mare ed è stato nominato commissario straordinario il direttore di sezione dott. Marcello Macchia;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Elpidio a Mare; affidata al direttore di sezione dott. Marcello Macchia è prorogata ai sensi delle su citate disposizioni di legge.

Ascoli Piceno, addì 29 gennaio 1968

Il prefetto: DE MARCHI

(1775)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 febbraio 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ferentino.

Relazione illustrativa

Con decreto prefettizio n. 13.13.33/5498 Gab. del 10 novembre 1967 fu disposta, con effetto dal 14 novembre 1967, la proroga della gestione commissariale del comune di Ferentino, affidata al viceprefetto ispettore dott. Salvatore Portelli a seguito dello scioglimento del consiglio comunale decretato dal Presidente della Repubblica con atto del 14 agosto 1967.

La suddetta proroga verrebbe a scadere il 13 febbraio p. v.

Va, peraltro, considerato che, dovendosi prossimamente provvedere alle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni politiche, la eventuale concomitanza della procedura necessaria per il ripristino dell'amministrazione ordinaria determinerebbe inevitabili reciproci intralci e difficoltà per l'esatta e tempestiva attuazione dei rispettivi adempimenti.

Ciò stante, si reputa opportuno prorogare ancora la gestione commissariale, ed in tal senso si provvede in data odierna con decreto n. 13.13.33/934 Gab.

Frosinone, addì 8 febbraio 1968

Il prefetto: CONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 13.13.33/5498 Gab. del 10 novembre 1967, col quale è stata prorogata a termini di legge la gestione commissariale del comune di Ferentino;

Ritenuta la necessità che la gestione stessa, per i motivi esposti nell'allegata relazione, venga prorogata fino all'insediamento dell'amministrazione elettiva;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2339; e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

Le gestione commissariale del comune di Ferentino, affidata al viceprefetto ispettore dott. Salvatore Portelli, è prorogata fino all'insediamento dell'amministrazione ordinaria elettiva.

Frosinone, addì 8 febbraio 1968

Il prefetto: CONTE

(1455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Yvo Suprina Petrovic, console onorario di Tailandia a Napoli.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roy William Blake, console generale del Canadà a Milano.

In data 5 febbraio 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Paul M. Popple, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

(1584)

In data 5 febbraio 1968 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luiz Mattoso Maia Amado, vice console del Brasile a Milano.

(1600)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca ed autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Presidente del 22 gennaio 1968, registrato il 13 febbraio 1968, è revocato al sig. Brancato Vito l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili nelle isole di Lampedusa e Linosa, del distretto notarile di Agrigento, già a lui concessa con decreto presidenziale 18 febbraio 1966.

La predetta autorizzazione è concessa al dott. Sorrentino Giovanbattista, attuale segretario comunale delle isole di Lampedusa e Linosa, a condizione che, prima di assumere le funzioni stesse, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1669)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Gagliani Giacomo, residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, dal 27 marzo 1968.

Benelli Franco, residente nel comune di Firenze, dal 30 marzo 1968.

(1671)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Intervento di mercato per i cavolfiori

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istruzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i Regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati Regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 14 febbraio 1968, con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per i cavolfiori, ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i Regolamenti C.E.E. n. 89 del 2 maggio 1967 e n. 94 del 10 maggio 1967, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto per i cavolfiori per la campagna 1967/68, nonchè sui coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto dei cavolfiori;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 18 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 28 novembre 1967, che stabilisce il prezzo di acquisto dei cavolfiori per la campagna 1967/68 in caso di crisi grave;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968 con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato dei cavolfiori ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tal fine ricorrone le condizioni per procedere all'affidamento del servizio agli enti di sviluppo ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Nell'adunanza del 16 febbraio 1968

Ha deliberato:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato dei cavolfiori durante il periodo di esistenza della crisi grave di mercato per tale prodotto, dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste citato in premessa, si procede nei seguenti sensi:

1) Il servizio di intervento previsto dall'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966 è affidato dall'A.I.M.A. agli enti di sviluppo che provvedono alla istituzione dei centri di intervento nei quali vengono ricevuti i cavolfiori di produzione comunitaria che sono offerti in vendita all'A.I.M.A.;

2) L'ente di sviluppo procede all'acquisto, a condizione che la merce offerta in vendita sia di produzione comunitaria e rientri nelle categorie di qualità stabilite per i cavolfiori con i Regolamenti C.E.E. 23/62, 159/66 e 211/66 e riportate nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 16 maggio 1967;

3) I cavolfiori offerti in vendita all'intervento sono acquistati dall'ente di sviluppo al prezzo d'acquisto stabilito con il decreto ministeriale 18 novembre 1967 citato in premessa. Il prezzo di acquisto è liquidato con fattura emessa dal funzionario delegato dell'ente di sviluppo;

4) All'atto della consegna della merce al centro d'intervento dell'ente di sviluppo da parte del venditore o suo incaricato, il funzionario dell'ente che riceve la merce emette bolletta di acquisto nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la quantità, qualità, tipo e categoria di qualità e il prezzo applicato.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente di sviluppo o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

5) L'ente di sviluppo deve dare al prodotto acquistato la destinazione che sarà comunicata dall'A.I.M.A.;

6) L'ente di sviluppo dovrà provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti al pagamento del prezzo ai venditori ed alle spese inerenti il servizio, salvo rimborso da parte dell'A.I.M.A. da liquidarsi dopo la cessazione, dichiarata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del periodo di crisi grave;

7) Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. ed i singoli enti di sviluppo sarà provveduto all'affidamento del servizio.

Roma, addì 16 febbraio 1968

Il presidente: RESTIVO

(1758)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Drena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Drena (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.126.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi del'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692)

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.860.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.091.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.066.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministra- bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1695)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1696)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1968, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1697)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.426.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1698)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.489.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.743.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700)

Autorizzazione al comune di Bersone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Bersone (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.253.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.947.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1703)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.310.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.613.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.234.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Gradoli (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.561.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707)

Autorizzazione al comune di Longarone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Longarone (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.365.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708)

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.154.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710)

Autorizzazione al comune di Praso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Praso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1711)

Autorizzazione al comune di San Nicola Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di San Nicola Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.062.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Riva di Solto (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.596.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1712)

Autorizzazione al comune di Santa Luce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Santa Luce (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.673.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1968, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Scandicci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716)

Autorizzazione al comune di Soverzene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Soverzene (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.369.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1968, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.023.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 23 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,88	624,93	624,90	624,85	—	624,95	624,90	624,90	624,88
$ Can.	574,45	574,45	574,50	574,45	573,90	—	574,45	574,45	574,45	574,40
Fr. Sv.	143,66	143,67	143,62	143,655	143,60	—	143,67	143,665	143,66	143,67
Kr. D.	83,84	83,84	83,86	83,87	83,80	—	83,87	83,87	83,84	83,85
Kr N.	87,52	77,53	87,51	87,505	87,42	—	87,52	87,505	87,52	87,54
Kr. Sv.	120,89	120,91	120,90	120,885	120,85	—	120,89	120,885	120,89	120,90
Fol.	173,18	173,27	173,30	173,255	173,10	—	173,2650	173,255	173,18	173,22
Fr. B.	12,58	12,582	12,5850	12,5820	12,585	—	12,5850	12,5820	12,58	12,585
Franco francese	126,91	127,01	127,02	127,025	126,85	—	126,98	127,025	126,91	126,95
Lst.	1506,20	1505,05	1505,30	1505,05	1504,50	—	1505,05	1505,05	1506,20	1505,75
Dm. occ.	156,21	156,27	156,28	156,255	156,22	—	156,26	156,255	156,21	156,24
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,17	24,1725	24,10	—	24,1770	24,1725	24,17	24,18
Escudo Port.	21,85	21,85	21,85	21,86	21,80	—	21,84	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,9650	8,9625	8,95	—	8,9630	8,9625	8,96	8,96

Media dei titoli del 23 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	105,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	574,45
1 Franco svizzero	143,652
1 Corona danese	83,87
1 Corona norvegese	87,512
1 Corona svedese	120,887
1 Fiorino olandese	173,26
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,002
1 Lira sterlina	1505,05
1 Marco germanico	156,257
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,963

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di due componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo 22 ottobre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del suddetto regio decreto-legge;

Visto il provvedimento del capo del disciolto ispettorato del credito 22 ottobre 1937 col quale l'avv. Alfonso Caputo, il dott. Alfonso Cigno e l'avv. Onofrio Russo sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Visto il provvedimento del capo del disciolto ispettorato del credito 8 settembre 1939 col quale il dott. Pietro Incandela è stato nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione dell'avv. Onofrio Russo;

Visto il provvedimento del capo del disciolto ispettorato del credito 11 settembre 1942 col quale il rag. Mariano Giunta è stato nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del dott. Alfonso Cigno;

Visto il provvedimento in data 22 ottobre 1953, col quale l'avv. Alfonso Trigona della Floresta è stato nominato membro del comitato di sorveglianza in sostituzione del dott. Pietro Incandela;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'avv. Alfonso Caputo e del rag. Mariano Giunta;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Lacagnina ed il dott. Domenico Zerilli sono nominati componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Sommatino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione rispettivamente dell'avv. Alfonso Caputo e del rag. Mariano Giunta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1968

Il Governatore: CARLI

(1599)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di esercizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di referendorio e che, precedentemente alla assunzione in servizio, siano stati iscritti nell'albo degli avvocati e dei procuratori legali;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata da una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda purchè, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nei termini di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue.

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle commissioni di leva.

Le qualità che dànno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'Ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, il certificato sanitario di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura dei tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale, o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18, 21 e 22 giugno 1968, con inizio alle ore 9.

Le prove orali consistono:

a) in un esame delle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario in materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal preside della facoltà di giurisprudenza;

Funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri prefenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 3.814.700.

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio con le stesse modalità saranno nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 26 gennaio 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1968
Registro n. 1 *Presid., foglio n.* 387

(1761)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle categorie per le quali è prevista l'assunzione senza concorso nella qualifica iniziale della carriera esecutiva;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 26 settembre 1967;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a centocinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica per le mansioni di operatore su macchine perforatrici e di operatore su macchine comptometers.

Detti posti sono ripartiti come segue:

a) settantacinque posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria di perforazione di schede meccanografiche;

b) settantacinque posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria di calcolo comptometrico.

Ogni aspirante può sostenere soltanto una delle prove pratiche obbligatorie sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 96 del regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, citato nelle premesse, un quarto dei posti messi a concorso è riservato al personale in servizio presso l'Istituto centrale di statistica alla data del 24 febbraio 1967, che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso nonchè degli altri requisiti prescritti.

Qualora i posti riservati in base al precedente comma non possano essere coperti per mancanza di vincitori, i posti stessi saranno attribuiti agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza — rilasciata da scuola di Stato o parificata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale, o di altro titolo equipollente.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, essendo in possesso del titolo di studio richiesto, posseggano i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

C) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

D) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 secondo comma della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

d) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite d'età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato, purchè siano in possesso degli altri requisiti.

Si prescinde parimenti dal limite d'età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e indirizzata all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - via Cesare Balbo, 16 - Roma, dovrà pervenire all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che verrà apposto in ciascuna di esse a cura dell'ufficio protocollo dell'Istituto.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) i titoli di merito di cui alla lettera *b*) del successivo art. 11;

10) quale fra le prove pratiche obbligatorie indicate nel precedente art. 1 intenda sostenere;

11) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

12) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

13) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

14) il proprio espresso impegno di accettare, in caso di nomina, la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica;

15) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 11) e 12) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste. La dichiarazione di cui al punto 13) dovrà essere comunque resa da tutti gli aspiranti.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 11.

I titoli di studio di cui all'articolo predetto dovranno essere prodotti nelle forme di cui al successivo art. 13 e dovranno contenere l'indicazione dei voti finali conseguiti dagli aspiranti.

Non è richiesta la documentazione attestante l'idoneità eventualmente conseguita dagli aspiranti nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la carriera esecutiva.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni, precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di:

A) due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore:

1) componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova tenderà ad accertare la capacità del candidato ad esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza;

2) risoluzione di un problema nei limiti del programma di aritmetica e geometria previsto per la prova orale.

B) una prova pratica, prescelta dal candidato con la domanda di ammissione al concorso, consistente in:

perforazione con esattezza e rapidità di schede meccanografiche a 80 colonne sulla base di elaborato contenente dati numerici;

oppure,

svolgimento con rapidità e precisione dei seguenti lavori facendo uso della macchina comptometer elettrica: quadratura di tavola statistica contenente somme e sottrazioni; individuazione e correzione di numeri errati in una tavola statistica con i totali esatti.

C) prova orale mediante colloquio vertente sulle seguenti materie;

aritmetica e geometria:

Le quattro operazioni fondamentali - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Principali operazioni sulle frazioni - Sistema metrico decimale - Potenze - Estrazione della radice quadrata - Rapporti e proporzioni;

Enti geometrici fondamentali - Criteri di uguaglianza dei tringoli - Nozioni sull'equivalenza di figure geometriche piane - Teorema di Pitagora - Aree delle superfici delle figure piane - Principali tipi di solidi geometrici - Aree delle superfici dei solidi - Volume dei solidi;

Nozioni elementari di statistica:

Concetto e oggetto della statistica - Unità statistica - Rilevazioni statistiche, modelli di rilevazione - Revisione critica dei dati - Formazione di tavole statistiche - Elaborazione dei dati: Medie, rapporti con particolare riguardo ai numeri indici - Rappresentanzioni grafiche;

Nozioni elementari sugli spogli meccanografici:

Codificazione ed altre operazioni relative agli spogli meccanografici - Principali operazioni meccanografiche: perforazione, verifica, selezionamento, tabulazione - Principi generali e di funzionamento delle macchine da spoglio meccanico (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici);

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo:

Le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi periferici - Le regioni, le provincie, i comuni - Le camere di commercio industria agricoltura e artigianato; gli enti parastatali;

Ordinamento dell'Istituto centrale di statistica e sue pubblicazioni:

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica - Notizie sulle principali pubblicazioni dell'Istituto - Lettura ed illustrazione dei dati di una pubblicazione dell'Istituto a scelta del candidato.

Il colloquio tenderà a valutare la personalità del candidato nonchè ad accertare nel candidato l'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui al capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le prove pratiche saranno osservate altresì le norme emanate con apposito provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica e quella orale non s'intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed in quella pratica.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

Per i titoli di merito la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di punti 2,50 come segue:

a) punti 2 per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire da 6,01 e fino al 10. Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio sopra indicato non si dovrà tenere conto delle materie di religione, educazione fisica, canto e condotta;

b) punti 0,50, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

punti 0,10 per ogni diploma di istruzione di secondo grado;

punti 0,20 per l'idoneità conseguita nei concorsi banditi dall'Istituto centrale di statistica per la qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Art. 12.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito relative a ciascuna mansione per la quale è stata sostenuta la prova pratica, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In base alle graduatorie di merito saranno formate le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei oltre i vincitori relative a ciascuna mansione tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, terzo comma del presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei di ciascuna mansione saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno concorrente.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per la propria mansione non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti nell'altra mansione per la quale si è sostenuta la prova pratica.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con deliberazione del presidente dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno successivamente pubblicate all'albo dell'Istituto.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Il documento suddetto non dovrà essere presentato nel caso in cui sia già stato prodotto, allegato alla domanda di ammissione al concorso, ai fini della valutazione dei titoli prevista alla lettera *a*) del precedente art. 11;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze o precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certicato penale), in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certicato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, e di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al numero 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 13 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova e saranno destinati al servizio meccanografico ovvero a quello dei calcoli meccanici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie relative a ciascuna mansione, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione delle graduatorie del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso per ciascuna mansione medesima.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine delle graduatorie relative a ciascuna mansione.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto, decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1968

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo da L. 400)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16
00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a 150 posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . . . a . . . . (provincia di . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . .,

3) di essere domiciliato in (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .,

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere precedenti penali pendenti;

7) di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva (6);

8) di essere in possesso del . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico .

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui alla lettera *b*) dell'art 11 del bando di concorso:
. .

10) di voler sostenere la prova pratica obbligatoria di (7)
. . . .,

11) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . . con la qualifica di (8) . .,

12) di avere prestato servizio presso (9) . . . . dal al . e che il rapporto di impiego è cessato per . .,

13) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

14) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (10) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega alla domanda i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso:

. . . .

(Data) . . . .

Firma del candidato
. . . . (11)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia dell'elevazione o della esenzione da detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) In caso contrario indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio. Indichi, in ogni caso, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Indicare quale delle prove pratiche di perforazione di schede meccanografiche oppure di calcolo comptometrico, intenda sostenere.

(8) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(9) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(10) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(11) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(879)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo tecnico della carriera direttiva del personale dell'ente risultano attualmente disponibili tre posti;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea di ingegneria civile conseguita in una università o istituto superiore di ingegneria dello Stato.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partecipanti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

3) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di giorni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona e alla decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 5), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella allegato « B » al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti della soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro complessivamente purchè non si superino i quaranta anni di età. Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R., redatte su carta da bollo da L. 400 (vedasi l'allegato schema esemplificativo) dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente stesso, via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio:

diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato — diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o delle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6.

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno in tre prove scritte e in una orale e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

Costruzioni:

a) travi semplici ed armati;
b) calcoli di stabilità delle varie strutture;
c) muri di sostegno e fondazioni;
d) scelta, impiego e norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;
e) composizione delle malte e dei conglomerati e prescrizioni per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;
f) computi metrici, analisi dei prezzi;
g) criteri di stima dei fabbricati e di aree edificabili

Viabilità:

a) nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - triangolazioni;
b) rilevamento plano-altimetrico del terreno;
c) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali e comunali; computo metrico dei movimenti di materiale e loro distribuzione e trasporto;
d) forma e dimensioni e calcoli di stabilità di muri di sostegno, tombini e ponti in muratura;
e) opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi;
f) sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale.

Opere idrauliche:

a) acquedotti e reti di distribuzione idrica urbana;
b) allacciamento di sorgenti - centrali di sollevamento;
c) serbatoi sopraelevati per la messa in carico della rete idrica;
d) fognatura.

Legislazione:

a) leggi e regolamenti sui lavori pubblici con particolare riferimento alla direzione dei lavori, contabilizzazione delle opere, collaudo;
b) capitolato generale e capitolati speciali.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dello accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui alla presente deliberazione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di ingegnere (ex coefficiente 271) oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori del concorso saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il commissario: TESTA

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da lire 400 alla

Segreteria generale dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma, via della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (prov. di . .) il . . . e residente in . (prov. di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo E.U.R.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . . .

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano state concesse amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(878)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R., anno III, parte III, n. 3 del 16 febbraio 1968, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a cinquanta borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a centodue borse di studio per laureati, nell'ambito dei raggruppamenti di ricerca del Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a quindici borse di addestramento alla ricerca per tecnici nell'ambito del programma particolare « Automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili ».

Bando di concorso a diciannove borse di addestramento alla ricerca per laureati nell'ambito del programma particolare « Automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili ».

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di addestramento alla ricerca per laureati da usufruirsi presso l'istituto di pedagogia dell'Università di Roma.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo di Roma, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche da svolgersi sotto la direzione del prof. Aldo Ghizzetti.

Scadenza del termine per la presentazione delle domande per ottenere i tavoli e le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, presso la Stazione zoologica di Napoli.

(1779)

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferma di un membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1965 (registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1966, registro n. 41, foglio n. 237), con il quale venne indetto un concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dei commissari di leva;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1967 (registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1967, registro n. 81, foglio n. 73), con il quale il direttore generale Fanizzi dott. Angelo è stato nominato membro della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, con il quale il dott. Fanizzi viene collocato a riposo, d'ufficio, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° gennaio 1968;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che l'anzidetta commissione giudicatrice ha già iniziato i lavori relativi al citato concorso e che i medesimi non potranno essere ultimati entro la data (1° gennaio 1968) di collocamento a riposo del dott. Fanizzi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di confermare il funzionario di che trattasi nell'incarico di membro della menzionata commissione giudicatrice fino al totale compimento delle operazioni del concorso;

Decreta

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il direttore generale Fanizzi dott. Angelo, a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1968, è confermato nell'incarico di membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli a venticinque posti nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva, nominata con decreto ministeriale 10 aprile 1967, di cui alle premesse, fino al totale compimento delle operazioni del concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1968
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 315

(1547)

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) di avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione

(stato e avanzamento ufficiali), entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato, dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonché sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco, degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente Distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rila-

sciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalia Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa Orientale 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini delll'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

i) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motvi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore della Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universiaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato avanzamento ufficiali).

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1968
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 159

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1) . .	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale;

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori);

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione;

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti;

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titolo di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª — I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª - Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazione minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:
a) Diritto internazionale e diritto interno;
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno;
c) Fonti di diritto internazionale;

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:
a) Subbiettività giuridica internazionale;
b) Società internazionale generale e particolare;
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:
a) Organi individuali e organi collettivi;
b) Organi di funzione;
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:
a) Concetto e fattori costitutivi;
b) Elementi accessori;
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª:
a) Atto illecito internazionale, concetto;
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale;
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:
a) Trattative tra le parti;
b) Trattative per intromissione di terzi;
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite;

a) L'assemblea e l Consglio di sicurezza;

b) Il Consiglio economico e sociale;

c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:

a) Organizzazione;

b) Competenza;

c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo sui mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Costo forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario Italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) La spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali). — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3) . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . nell'anno accademico . . con la votazione di . ., di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., lì . . . . . .
(data)

Firma . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(1657)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami, ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva O.N.M.I.) riservato ai sanitari con specializzazione in clinica dermosifilopatica.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 594 in data 15 novembre 1967 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato ai sanitari con specializzazione in clinica dermosifilopatica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti del diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica;

c) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

d) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale.

la prova scritta riguarderà la profilassi della sifilide congenita e la dermatologia infantile;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un caso di malattie dermoveneree di una donna o di un bambino;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla dermosifilopatia;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; organizzazione sanitaria assistenziale periferica dell'O.N.M.I. (rapporti con altri enti di assistenza; compiti del direttore sanitario e delle assistenti sanitarie visitatrici; costituzione, arredamento e funzionamento dei centri di assistenza materna ed infantile; organizzazione e funzionamento delle Case della madre e del bambino); nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32,

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica, come sopra.

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente articolo 10 unitamente allo stato di servizio, rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato consigliere di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole il vincitore conseguirà la nomina in ruolo con la qualifica di consigliere di 2ª classe del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale, impiegatizio della Opera per tale qualifica (L. 1.397.500 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni).

Il vincitore, invece, che fosse ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400).

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato, in . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato a sanitari con specializzazione in clinica dermosifilopatica, indetto il 3 febbraio 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . il . . ;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . . ;

g) ha conseguito la specializzazione in clinica dermosifilopatica presso l'Università di . . ;

h) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4): . ;

i) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) *I concorrenti che hanno superato il limite massimo di* anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) *Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio pre*stati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1593)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 2 del presente bando e firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ciascun aspirante dovrà indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita (specificando eventualmente in base a quali titoli ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione;

5) che nulla risulti a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale; in caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate;

6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 3, indicando l'anno scolastico e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;

8) la residenza attuale, nonchè la precedente qualora sia stata cambiata da meno di un anno;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

10) le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono, mentre per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso del diploma di abilitazione alla professione di geometra oppure del diploma di perito industriale edile;

f) abbiano compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite consentite dalle norme in vigore. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla stessa data, la qualifica di impiegati civili statali di ruolo organico;

g) abbiano ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande dal precedente art. 2.

Art. 4.

Le domande non contenenti tutte le indicazioni richieste dal precedente art. 2 del presente decreto non verranno prese in considerazione.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dispensati, destituiti o siano decaduti, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 6.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto ministeriale per difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte e una prova orale sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge, la cui fotografia sia di data recente.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno egualmente applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Al fine dell'accertamento predetto, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati allo estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia tutti i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo di esso.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare: certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400;

8) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo organico, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 400 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8 del precedente art. 12 non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 12.

Art. 14.

Le domande di ammissione al concorso non compilate nella forma prescritta e le domande e i documenti che perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, dopo i termini perentori indicati negli articoli precedenti non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta raccomandata o per qualsiasi altro mezzo entro i termini stabiliti.

L'amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti prodotti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà dell'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso, che avranno presentato entro il termine stabilito dall'art. 12 i documenti prescritti e saranno stati riconosciuti in possesso di tutti i requisiti, saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi; trascorso tale periodo, se a giudizio del consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con la qualifica, lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 16.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo dello Stato competerà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive disposizioni.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1967
Registro n. 90, *foglio n.* 323

ALLEGATO 1

Programmi degli esami di concorso per l'accesso alla carriera dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (carriera di concetto).

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una orale nelle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

3) istrumenti topografici, loro correzioni ed uso dei rilievi planimetrici; tracciamenti di campagna; uso dei logaritmi e delle relative tavole;

4) modo di esecuzione dei lavori edilizi, stradali ed idraulici; caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

5) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

6) legislazione in materia edilizia pubblica e privata e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo:

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . ., residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . . n. . . . (1), chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a undici posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari.

All'uopo lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di geometra (o del diploma di perito industriale edile), conseguito in data . . . . presso l'istituto . . . . con sede in . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di essere nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . (specificando eventualmente in base a quale titolo ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: . . . .;

l) (gli altri eventuali elementi richiesti dall'art. 2 del bando di concorso).

Data . . . .

(Frma e indirizzo)

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(13161)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1967, avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1968, con inizio alle ore otto, nei locali del Palazzo dello Sport in Roma - Eur, via dell'Umanesimo.

(1774)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.